



San Gallo, 4 giugno 2018

Prassi in merito all'anonimizzazione delle decisioni

Secondo l'art. 3 (1) del [Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l'informazione](#) (RS 173.413.4) il Tribunale pubblica su Internet le proprie decisioni 10 giorni dopo la loro notifica alle parti. Secondo l'art. 3 (3) del Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l'informazione, le decisioni sono pubblicate in forma non anonimizzata, a meno che l'anonimizzazione non s'imponga per proteggere interessi privati o pubblici. In caso di interessi privati vi si procede se richiesto e se il motivo è giustificato.

Secondo la prassi corrente, le decisioni nei procedimenti ordinari non sono anonime prima della pubblicazione, ma le decisioni finali nei procedimenti sommari sono pubblicate in forma anonimizzata.

A partire dal 1° giugno 2018, il Tribunale federale dei brevetti pubblicherà tutte le decisioni finali in forma non anonimizzata, anche per i procedimenti sommari, a meno che l'anonimizzazione sia giustificata per proteggere interessi pubblici o richiesta da una parte e ritenuta giustificata per proteggere interessi privati. Le decisioni che concedono o negano il gratuito patrocinio sono sempre pubblicate in forma non anonimizzata se sono pubblicate.